



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 28

IN DATA 07-03-2024

**OGGETTO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SEGRETARIATO PER I SERVIZI SOCIALI",
CORSO RISORGIMENTO, N. 6 - ROCCHETTA AL VOLTURNO (IS) - STRUTTURA RESIDENZIALE
PSICHIATRICA. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE. PROVVEDIMENTI.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502*";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento "*Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)*" sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l'istituzione di un sistema uniforme nazionale;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: "*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.*" e s.m.i. ed in particolare gli artt. 17 che disciplina il procedimento di accreditamento istituzionale ivi compresa, la durata, il rinnovo; l'art. 21 rubricato: "*Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale*" e l'art. 30 rubricato: "*Disposizioni transitorie e finali*" come modificato dalla L.R. 1 del 30 aprile 2020, art. 12, comma 7";

VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. "*Riordino del Servizio sanitario regionale*";

RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie*";

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 36 del 23.06.2017 recante "*DCA n. 4 del 31/01/2017 "L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". "Manuale di Autorizzazione", Manuale di Accredimento" e Manuale delle Procedure". Approvazione". Modifiche ed integrazioni*";

RICHIAMATO altresì il decreto commissariale n. 36 del 01.12.2022 recante “*Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione*”, che modifica in parte qua il DCA n. 36/2017, lasciando invariata la disciplina concernente i requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al DCA n. 36/2017;

VISTO il DCA n. 20 del 01.03.2024 ad oggetto “*Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione*”, in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recepite dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022;

RICHIAMATO l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare:

- il comma 1, “l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate (...) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza”;
- il comma 2, “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accREDITAMENTO e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8 quinquies”;
- il comma 3, lettera b), “la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate”;

CONSIDERATO inoltre che, la legge 5 agosto 2022, n. 118:

- all'art. 15, comma 1 lettera a), ha sostituito l'art. 8-quater, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo che l'accREDITAMENTO possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con Decreto del Ministro della Salute;
- all'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1), ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare; la selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

RICHIAMATA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);

PRESO ATTO del D.M. 19 dicembre 2022 “*Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITAMENTO e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*” (GU Serie Generale n.305 del 31 dicembre 2022);

VISTA l'istanza inoltrata alla Regione Molise dal Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “*Segretariato per i Servizi Sociali*”, sita in Corso Risorgimento, n. 6, nel Comune di Rocchetta al Volturno (IS) ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n 17200/2023 del 26.01.2023, con cui è stata prodotta istanza di accreditamento istituzionale per la Struttura denominata “*Le Mainarde*” - Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti Terapeutico-Riabilitativi a carattere estensivo” - SRP2, con sede nel Comune di Rocchetta al Volturno (IS), in Corso Risorgimento, n. 6, per 10 posti letto;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 191 del 23.12.2022, Società Cooperativa Sociale “*Segretariato per i Servizi Sociali*”, sita in Corso Risorgimento, n. 6, nel Comune di Rocchetta al Volturno (IS), veniva autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo – SRP2,

in regime residenziale, con una dotazione di n. 10 pp.II, in esito al parere tecnico rilasciato dai competenti uffici dell'ASREM;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 27 del 20.04.2020: "DCA 8 del 04/02/2020 recante "DCA n. 43 del 16.04.2018. Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accredитanti ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 32/CSR). Istituzione Elenco Regionale Valutatori. Annullamento e sostituzione". Abrogazione e sostituzione";

VISTA la richiesta trasmessa all'OTA dal Servizio Autorizzazione e Accredитamento (prot. n. 55063/2023 del 28-03-2023), in ottemperanza alle disposizioni di cui al DCA 27/2020 e alla normativa di riferimento, per la valutazione tecnica concernente la verifica dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c) della L.R. 18/08 e ss.mm.ii, per il rilascio dell'accredитamento istituzionale;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 153530/2023 del 05.10.2023, l'OTA trasmetteva il parere tecnico favorevole in esito alle verifiche di legge circa il possesso da parte della Struttura dei requisiti per il rilascio dell'accredитamento istituzionale;

PRESO ATTO del verbale di verifica dell'OTA circa la rispondenza della Struttura Residenziale Psichiatrica, Società Cooperativa Sociale "Segretariato per i Servizi Sociali", con sede nel Comune di Rocchetta al Volturmo (IS), in Corso Risorgimento, n. 6, ai requisiti generali e specifici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c) della L.R. 18/08 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'accredитamento istituzionale per trattamenti Terapeutico-Riabilitativi a carattere estensivo SRP2, per 10 posti letto, di cui all'istanza prot. n. 17200/2023 del 26.01.2023;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 "Corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e accredитamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

È rilasciato alla Società Cooperativa Sociale "Segretariato per i Servizi Sociali", sita in Corso Risorgimento, n. 6, nel Comune di Rocchetta al Volturmo (IS), l'accredитamento istituzionale come Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti Terapeutici-Riabilitativi a carattere estensivo S.R.P.2A, per n.10 posti letto.

Articolo 2

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1) della legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha introdotto all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-bis, i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, saranno individuati mediante procedura ad evidenza pubblica con un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti sarà effettuata tenuto conto della programmazione sanitaria regionale in corso di definizione in esito all'emanazione dei nuovi Atti di programmazione.

Articolo 3

Il presente decreto di accredитamento istituzionale non costituisce obbligo per l'ASREM di stipula di accordi contrattuali.

Articolo 4

È demandato alla Direzione Generale per la Salute ogni adempimento consequenziale.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Azienda Sanitaria Regionale.

Articolo 6

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82